

**Fatto**

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 12/04/2013 la Corte di Appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale di Bari, sez. dist. di Acquaviva delle Fonti, emessa in data 19/03/2010, con la quale P.L. G., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata recidiva, era stato condannato alla pena di mesi 2, giorni 20 di arresto ed Euro 11.000,00 di ammenda per i reati di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 (capo b), art. 30 Legge Parchi in relazione all'art. 6 e D.P.R., n. 357 del 1997, artt. 4, 5 e 6 e L. n. 120 del 2003 (capo c), art. 743 c.p. (capo d), per avere distrutto o alterato le bellezze naturali del luogo soggetto alla speciale protezione dell'Autorità in seguito a lavori di demolizione di un tratto di muretto a secco e di spianamento del terreno circostante.

Nel disattendere i motivi di appello, rilevava la Corte territoriale che la condotta materiale di cui all'imputazione risultava accertata pacificamente (non risultando neppure contestata dall'appellante) ed era sussumibile nell'ipotesi di reato contestata.

Quanto all'elemento soggettivo, riteneva la Corte che l'imputato, con il ricorso alla normale diligenza, avrebbe potuto rendersi conto che i lavori effettuati non rientravano nell'ordinaria pratica dell'agricoltura.

Nè poteva invocare la buona fede ex art. 5 cod.pen., come interpretato dalla Corte Cost. con la sentenza n. 364 del 1988, risultando l'esistenza di vincoli nella zona, con l'istituzione del (OMISSIS), oggetto di ampia diffusione ed informazione.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, denunciando la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di cause di giustificazione.

La Corte territoriale erroneamente ha ritenuto che nella fattispecie in esame non fosse configurabile la buona fede.

Denuncia altresì l'erronea applicazione ed inosservanza dell'art. 603 c.p.p..

Il ricorrente aveva provveduto a richiedere e ad ottenere, come risultava dalla documentazione depositata in cancelleria, sanatoria per i lavori effettuati.

Benchè si trattasse di prove sopravvenute, in ordine alle quali deve essere disposta senza alcuna discrezionalità da parte del giudice di appello, la rinnovazione del dibattimento, la Corte territoriale ha completamente omesso di esaminare la documentazione in questione e di acquisirla agli atti in parziale rinnovazione del dibattimento.

**Diritto**

**CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il secondo motivo di ricorso è fondato.

2. Come ricorda anche il ricorrente, il giudice di appello, in presenza di una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, a norma dell'art. 603 c.p.p., comma 1, dispone l'integrazione istruttoria solo se ritenga che il processo non possa essere deciso allo stato degli atti. Nel caso in cui, invece, le nuove prove siano sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice di appello dispone la rinnovazione dell'istruzione nei limiti previsti dall'art. 495 c.p.p., comma 1 (art. 603 c.p.p., comma 2). - Cass. pen. Sez. 3 n. 8382 del 22.1.2008; Cass. pen. sez. 1 n. 39663 del 7.10.2010.

La netta distinzione tra le due diverse ipotesi è pacificamente riconosciuta, per cui quando in

appello venga richiesta l'assunzione di nuove prove, il giudice di appello è obbligato a disporre la rinnovazione del dibattimento se le nuove prove di cui si chiede l'assunzione siano sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, mentre negli altri casi solo se ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti.

Il sistema delineato dal legislatore è, quindi, assolutamente lineare e coerente. La parte che non abbia fatto richiesta dei mezzi di prova nei limiti e nei termini di cui all'art. 495 può (a parte il caso di ammissioni di prove ex art. 507 c.p.p. cui non può non far seguito l'ammissione delle eventuali prove contrarie), successivamente, vedersi riconosciuto il diritto alla prova soltanto se si tratti di prove nuove o scoperte dopo il giudizio di primo grado. In tal caso (e solo in tal caso) vi è una sorta di "restituzione in termini", venendo la parte rimessa nella situazione preesistente; sicchè il giudice deve decidere sull'ammissione della prova secondo i criteri di cui al combinato disposto dell'art. 495, comma 1 (richiamato dall'art. 603 c.p.p., comma 2) e art. 190 c.p.p., potendola quindi rigettare soltanto se "manifestamente superflua o irrilevante".

2.1. Con istanza (con allegata documentazione), depositata in cancelleria in data 5/2/2013, veniva sollecitata la rinnovazione del dibattimento per l'acquisizione della concessione in sanatoria conseguita successivamente all'emissione della sentenza di primo grado.

E dal verbale di udienza del 20/2/2013 emerge che il difensore chiedeva rinvio, precisando di aver depositato in cancelleria concessione in sanatoria.

La Corte territoriale, pur essendo stata espressamente sollecitata in tal senso, ha omesso completamente di esaminare la richiesta del difensore, sia pure per disattenderla.

Avrebbe infatti potuto, dopo aver esaminato la documentazione prodotta, accertare se si trattasse di prove sopravvenute e se quindi andasse disposta l'invocata rinnovazione e, comunque, verificare se ci si trovava in presenza di una concessione in sanatoria idonea a determinare l'estinzione del reato. Ha omesso, invece, ogni esame in proposito.

3. La fondatezza del motivo di ricorso sopra indicato consente di dichiarare la prescrizione dei reati anche se maturata dopo l'emissione della sentenza impugnata.

Il termine massimo di prescrizione di anni 5, cui va aggiunto il periodo di sospensione per complessivi giorni 111 (giorni 60 per rinvio dell'udienza del 5/2/2012 per impedimento del difensore, nonché dal 20/2/2013 al 12/4/2013 per rinvio dell'udienza su istanza del difensore) è maturato infatti il 26/5/2013 (risultando secondo la contestazione "chiusa, il reato commesso fino al (OMISSIS)).

Va emessa, pertanto, previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, immediata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione, con revoca dell'ordine di rimessione in pristino.

4. Non ricorrono poi certamente le condizioni per un proscioglimento nel merito ex art. 129 cpv. c.p.p..

L'errore di diritto scusabile, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 364 del 24.3.1998, è configurabile solo se incolpevole a cagione della sua inevitabilità. Secondo le sezioni unite di questa Corte "Per il comune cittadino tale condizione è sussistente, ogni qual volta egli abbia assolto, con il criterio dell'ordinaria diligenza, al cosiddetto dovere di informazione, attraverso l'espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia. Tale obbligo è particolarmente rigoroso per tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, i quali rispondono dell'illecito anche in virtù di una culpa levis nello svolgimento dell'indagine giuridica. Per l'affermazione della scusabilità dell'ignoranza, occorre, cioè, che da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento

giurisprudenziale, l'agente abbia tratto il convincimento della correttezza dell'interpretazione normativa e, conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto" (cfr. Cass. pen. sez. un. 18.7.1994 n. 8154). Anche la giurisprudenza successiva ha ribadito che "La esclusione della colpevolezza nelle contravvenzioni non può essere determinata dall'errore di diritto dipendente da ignoranza non inevitabile della legge penale, quindi da mero errore di interpretazione che diviene scusabile quando è determinato da un atto della p.a. o da un orientamento giurisprudenziale univoco e costante da cui l'agente tragga la convinzione della correttezza dell'interpretazione normativa e, di conseguenza, della liceità della propria condotta" (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3 n. 4951 del 17.12.1999; conf. Cass. pen. sez. 3 n. 28397 del 16.4.2004; sez. 3 n. 4991 del 4.11.2009; sez. 6 n. 6991 del 25.1.2011).

La Corte territoriale, dopo aver rilevato che la condotta materiale non era in contestazione e che essa era sussumibile nella previsione del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 ha ritenuto non configurabile la buona fede, potendo l'imputato, con l'impiego della normale diligenza, accertare che la zona era soggetta a vincoli ambientali.

Peraltro l'istituzione del (OMISSIS) era stata oggetto di dibattito e di ampia diffusione con i mezzi di informazione.

**PQM**  
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per prescrizione. Revoca l'ordine di rimessione in pristino.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2015.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2015